

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Ingiurie su Facebook e risarcimento del danno non patrimoniale.

### NOTIZIARIO

- Publicati bandi per finanziamento progetti per la conciliazione stragiudiziale nel campo dell'energia.
- Approvata definitivamente la Legge Comunitaria 2009.
- Produttori e importatori di imballaggi: le dichiarazioni da presentare al CONAI.
- Agevolazioni per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di crisi.

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Valide le multe fatte con autovelox non sottoposto a taratura periodica.
- Non è reato parcheggiare in zona vietata con il contrassegno invalidi di un parente rimasto a casa.
- L'ente locale può notificare in unico atto avvisi che accertano diverse annualità di imposta.
- Commette una truffa il sindaco che spaccia viaggi personali con la moglie per occasioni ufficiali.
- Il proprietario del terreno non è responsabile dei rifiuti abbandonati da ignoti.
- Approfittarsi della solitudine di una persona fragile psicologicamente è circonvenzione d'incapace.
- Valida la multa al motociclista che guida senza casco anche se non c'è contestazione immediata.
- Obbligatorio indicare nella cartella esattoriale gli estremi di pubblicazione dell'atto a cui si rinvia.
- Testimonianze e perizie che scagionano il contribuente dall'evasione pesano anche nel processo tributario.
- Nei contratti di appalto ad esecuzione periodica niente negoziabilità sulle clausole di revisione del prezzo.
- Il diritto di regresso dell'INAIL decorre dalla definizione del procedimento penale a carico dell'azienda.
- Trasporto aereo: danno per perdita, distruzione o deterioramento del bagaglio.
- Karaoke con sottotitoli può violare diritto d'autore.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## Ingiurie su Facebook e risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel 2008, un ragazzo e una ragazza si conoscevano tramite il social network "Facebook", e tra loro aveva inizio una relazione. Al termine della storia sentimentale, voluta dal primo dei due, i ragazzi continuavano ad interagire, atteso l'invio da parte della giovane, sempre a mezzo "Facebook", di nuovi messaggi all'indirizzo di lui. Questi però decideva di mettere fine alla ricezione di "messaggi di amicizia" da parte della ex. Pertanto, pubblicava a sua volta sul portale del social network un messaggio, ad essa destinato, nel quale l'uomo descriveva, in modo ingiurioso se non diffamatorio, una imperfezione fisica di cui la giovane era affetta (una forma di strabismo definita "esotropia congenita"), nonché le presunte abitudini sessuali della medesima, così intendendo esprimere la richiesta di non ricevere più alcuna comunicazione da parte della stessa. Citato in giudizio al fine di ottenere il ristoro "del danno morale soggettivo ovvero del danno non patrimoniale" cagionato alla ragazza dalle sopra descritte offese, il giovane, da un lato, negava la riconducibilità a sé del messaggio incriminato, dall'altro, invocava la scriminante dell'aver reagito ad un presunto "comportamento persecutorio" della ragazza a seguito dell'interruzione del rapporto tra i due.

Il Giudice lombardo ha accolto le richieste dell'attrice, giudicando, a ragione, offensivo dell'onore e della reputazione di quest'ultima, nonché ritenendo fondata la provenienza e diffusione del messaggio offensivo da parte del convenuto, sulla base del duplice assunto:

- a) della "nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato";
- b) della "assenza di formali denunce del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati furti di identità".

Atteso il limite della domanda attrice (tesa al ristoro del solo "danno morale soggettivo" quale transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima), e ribadita in ogni caso la generale risarcibilità dei danni non patrimoniali sofferti ogni qual volta che vengano lesi valori di rilievo costituzionale (nella specie, "la reputazione, l'onore, il decoro della vittima"), il Tribunale di Monza ha riconosciuto alla giovane la somma di € 15.000,00 "a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale". Nel liquidare tale posta di danno, in particolare, il Giudice di merito ha tratto spunto dalla recente giurisprudenza di legittimità (in particolare, dalla sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite), rammentando che *«nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive - tra i vari pregiudizi non patrimoniali - un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento»*.

Nel caso di specie, in particolare, è stato ritenuto ammissibile il risarcimento del pregiudizio patito dalla vittima anzitutto in virtù di una opportuna interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 del Codice Civile, avendo il giovane gravemente leso, attraverso la pubblicazione del messaggio offensivo, diritti inviolabili della persona, ed avendo questi, conseguentemente, inflitto alla ragazza una sofferenza da intendersi quale "transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima". Ristoro, dunque, a prescindere dalla rilevanza penale dell'illecito, peraltro qui pure palesemente ravvisabile sotto forma dell'ingiuria e della diffamazione subita dalla ragazza, alla luce, come asserito dal magistrato territoriale, *«del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe ad ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging»*.

Per la prima volta nel nostro Paese un giudice di merito ha affrontato, in sede civile, la questione connessa ai potenziali pericoli provenienti dalla pubblicazione di messaggi da parte degli utenti del social network conosciuto come "Facebook". Come noto, i social network, alquanto diffusi in rete, mettono in contatto un qualsiasi gruppo di persone, connesso da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. Il sito web in esame, in particolare, fondato nel 2004 e con un numero di utenti attivi nell'anno in corso superiore ai 400 milioni, prende la propria denominazione dagli annuari, contenenti le foto di ogni singolo membro, che alcuni college e scuole preparatorie statunitensi pubblicano all'inizio dell'anno accademico e distribuiscono ai nuovi studenti ed al personale della facoltà come mezzo per conoscere le persone del campus. Circa il funzionamento, i membri della rete sociale creano profili contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiano messaggi privati o pubblici e fanno parte di gruppi di amici. È indubbio che numerosi problemi, da un punto di vista giuridico, siano sorti anzitutto in punto di salvaguardia della privacy degli utenti di "Facebook", messa seriamente a rischio, secondo gli esperti, da una serie di regole che consentono agli inserzionisti di conservare a tempo indefinito alcuni dati personali, nonostante si fosse deciso in precedenza di non renderli pubblici. In particolare, la scelta del social network di rendere disponibili pubblicamente, ad esempio, la residenza, la città d'origine, le scuole frequentate ed altre informazioni personali solleva indubbiamente forti preoccupazioni, atteso che, allo stato, l'unico modo per non rendere accessibili tali specifiche sembra essere quello dell'eliminazione di queste dal proprio profilo. La sentenza in esame si segnala, ad ogni modo, per avere denunciato, in modo chiaro ed opportuno, il rischio che un non corretto uso di "Facebook" (ma, più in generale, di tutti i social network) ed una sconsiderata diffusione di informazioni e messaggi facilmente consultabili per i membri della rete, in danno della privacy degli stessi, possa divenire veicolo di potenziali illeciti, a scapito, in particolare, degli utenti più fragili ed indifesi.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

## NOTIZIARIO

### **Pubblicati bandi per finanziamento progetti per la conciliazione stragiudiziale nel campo dell'energia.**

Secondo quanto rende noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati pubblicati i bandi per il finanziamento di progetti per favore la soluzione delle controversie tra clienti del servizio elettronico e del gas e gli operatori con la formazione dei conciliatori delle Associazioni dei consumatori che fanno parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Il termine per proporre i progetti è il prossimo **31 maggio**. I progetti per la conciliazione stragiudiziale nel campo dell'energia, devono essere presentati alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE). E di € 863.300,00 il totale dei finanziamenti messi a disposizione, grazie alle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia: di questi finanziamenti, € 485.000,00 per la formazione e l'aggiornamento dei conciliatori delle Associazioni dei consumatori ed € 378.300,00 assegnati con avviso pubblico per l'erogazione del contributo ai costi dei conciliatori. Il governo fa inoltre sapere che questo primo intervento di finanziamento di progetto per la conciliazione stragiudiziale è solo un primo tassello di un progetto più esteso per la tutela del consumatore nel campo dell'energia: con il decreto Ministeriale del 23 settembre scorso, il Ministero dello sviluppo economico ha già approvato altri tre progetti per l'anno in corso, per un totale di più di due milioni di euro.

### **Approvata definitivamente la Legge Comunitaria 2009.**

Il Senato approvato in via definitiva la legge Comunitaria 2009. Palazzo Madama ha così posto fine a un iter che, in questo caso, si è rivelato più travagliato del solito, a causa della delicata questione relativa alla proroga del calendario venatorio, che ha sollevato non poche polemiche al momento dell'ultimo passaggio a Montecitorio. Il testo composto da 56 articoli contiene innumerevoli norme UE da recepire. Il capo I illustra le procedure per l'adempimento degli obblighi comunitari, mediante il conferimento di deleghe al governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da provvedimenti comunitari, e per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie. Il capo II tratta l'attuazione della direttiva 2008/46/ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), e l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, che analizzano qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti previsti dalla stessa legge. Altre norme riguardano la protezione delle acque dall'inquinamento derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole; gli obblighi di comunicazione in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008; le disposizioni riguardanti gli allergeni alimentari; la delega al governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato; il finanziamento della politica agricola comune; il rafforzamento della tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP; la facoltà di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali; le norme in materia di inquinamento acustico degli edifici; le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari. Infine il capo III prevede tre deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

### **Produttori e importatori di imballaggi: le dichiarazioni da presentare al CONAI.**

Entro il 20 maggio p.v. i produttori e gli importatori di imballaggi che nell'anno solare precedente hanno versato un contributo ambientale per singolo materiale superiore ad € 31.000,00 sono tenuti ad inviare al Conai la modulistica necessaria. La disciplina europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La nuova direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 52/06. Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un contributo ambientale, che rappresenta la forma di finanziamento per ripartire tra produttori ed utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. Il prelievo del contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè quando l'imballaggio finito passa dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure quando il materiale di imballaggio passa da un produttore/importatore di materie prime o semilavorati ad un auto produttore. I soggetti tenuti al versamento del contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono auto produttori e gli auto produttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale.

- **Dichiarazione periodica mensile del produttore:** Tutti i produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a Conai gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al contributo ambientale e l'entità del

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

contributo che andrà versato per ciascun materiale. La dichiarazione periodica viene effettuata dal produttore tramite la compilazione del modello 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento.

➤ **Dichiarazione periodica mensile per importatori:** tutti i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE che extra UE ricadono nella competenza CONAI, e di conseguenza sono soggetti al contributo ambientale. Devono partecipare ai costi di gestione in quanto il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale. Le dichiarazioni del contributo ambientale per attività di importazione devono essere effettuate tramite la compilazione del relativo modello con, alternativamente:

- Procedura ordinaria: è la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. La procedura ordinaria prevede classi di dichiarazione suddivise secondo gli stessi criteri previsti per le classi di dichiarazione dei produttori. Va ricordato che in questo caso la soglia di esenzione (fino ad € 26,00 – per materiale) va intesa sommando i contributi dovuti sia per la produzione che per l'importazione.
- Procedura semplificata: rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del contributo ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del contributo stesso. La procedura semplificata contiene differenze nella suddivisione delle classi: innanzitutto l'importo del contributo ambientale dichiarato si riferisce al totale degli imballaggi importati, senza alcuna distinzione di materiale; inoltre la soglia della fascia di esenzione è stabilita a 52,00 euro sul totale degli imballaggi importati (anziché 26,00 euro per materiale). La procedura semplificata si applica:
  - alle imprese che siano iscritte a Conai;
  - esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
  - in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità.

Le dichiarazioni devono essere inviate al Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione (lettera raccomandata A.R., fax, dichiarazione on-line).

I fornitori e i produttori che cedono imballaggi o materiale di imballaggi in esenzione dal contributo ambientale Conai sulla base della documentazione autocertificata fornita dagli esportatori sono tenuti ad allegare alla dichiarazione periodica, una scheda quantità in esenzione (modello 6.3). La scheda (modulo 6.3) va compilata nel caso in cui il dichiarante effettui:

- cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura in esenzione dal contributo per l'esportazione di imballaggi;
- oppure quando effettuando importazioni di imballaggi pieni o vuoti in procedura ordinaria, applica a questa operazione una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione;
- in riferimento alle cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione per gli imballaggi che ha assoggettato a cauzione

La scheda 6.3 per le cessioni in esenzione dal contributo ambientale è complementare alla dichiarazione del contributo ambientale e deve essere inviata in allegato alla stessa, con eguale periodicità.

La compensazione import/export consente ai consorziati che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di contributo ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e materiali di imballaggio. Il consorziato deve inviare entro il 20 maggio il nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate espresse in quantità per materiali.

### **Agevolazioni per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di crisi.**

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha reso noto le nuove disposizioni attuative relative alla Legge 181/89, che prevede agevolazioni a favore di aziende di ogni dimensione che intendono realizzare progetti imprenditoriali nelle aree di crisi. Il nuovo quadro normativo introduce importanti e significativi elementi di novità. Tra questi emerge la possibilità di finanziare l'investimento realizzato nelle aree del Centro Nord, oltre che con contributi in conto capitale, anche con mutui agevolati, finora riconosciuti solamente per le iniziative localizzate nel Sud Italia. Il sistema agevolativo, gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'impresa Spa – Invitalia (già Sviluppo Italia), prevede la concessione contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato in favore di iniziative - sostitutive rispetto ai settori in difficoltà - insediate nelle aree di crisi. Invitalia assumerà anche una partecipazione al capitale delle iniziative agevolate, di carattere minoritario e transitorio.

Rispetto alle disposizioni applicative finora in vigore, il nuovo quadro regolamentare contiene alcune importanti novità. Innanzitutto, il decreto ha previsto la possibilità per le iniziative imprenditoriali del Centro e Nord Italia, di poter usufruire – accanto ai contributi a fondo perduto – di finanziamenti agevolati erogabili con le medesime modalità già previste per le iniziative del Sud Italia. Ciò permetterà agli investimenti localizzati nel Centro-Nord di aumentare fino al 50% le coperture agevolate, a parità di intensità di agevolazione prevista dalla Carta degli Aiuti UE 2007-2013. È stato, inoltre, eliminato l'obbligo per le imprese di presentare garanzie fidejussorie per ottenere l'erogazione dei contributi a fondo perduto in assenza di anticipazioni. Attualmente, pertanto, all'impresa verranno richieste garanzie reali/personali limitatamente ai prefinanziamenti e ai finanziamenti agevolati. La misura agevolativa si conferma un positivo modello di intervento per rilanciare le aree produttive e per la rinascita del tessuto imprenditoriale locale, soprattutto in questa ultima fase di crisi economica, di stretta creditizia e di difficoltà delle imprese nel sostenere concretamente i propri piani di sviluppo. Come indicato nei dati diffusi da Invitalia, nell'ultimo biennio sono state realizzate 19 iniziative imprenditoriali in almeno 12 regioni d'Italia, per un ammontare complessivo di investimenti pari a 133 mi-

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

lioni di euro, un impegno di risorse pubbliche di 95 milioni di euro e nuova occupazione per 726 addetti. Recentemente, come dal comunicato del 1° aprile 2010, il Comitato di Fattibilità della legge 181/89 (composto da esponenti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia) ha espresso parere favorevole nei confronti delle domande relative a 7 nuovi progetti d'investimento (di cui 4 in Puglia, 2 in Campania ed 1 in Emilia Romagna), che prevedono un ammontare complessivo di oltre 75 milioni di euro di investimenti, un impegno di risorse pubbliche di 37 milioni di euro ed un incremento occupazionale di 330 nuovi addetti.

L'intervento agevolativo è destinato alle piccole, medie o grandi imprese - costituite nella forma di società di capitali - economicamente e finanziariamente sane, che operano nei settori estrattivo e manifatturiero e nella fornitura di servizi. In particolare, sono agevolabili i programmi di investimento promossi nei settori produttivi di cui alle seguenti sezioni Ateco 2007:

- B "Estrazione di minerali";
- C "Attività manifatturiere";
- D "Produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore", di cui alla classe 35.11.00 "Produzione di energia elettrica", limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.

Saranno inoltre ammesse le iniziative realizzate nel settore di servizi che riguardino una o più delle attività indicate nella Tavola 1. La normativa di sostegno non prevede invece agevolazioni per i programmi di investimento realizzati nei seguenti settori economici:

- pesca e acquacoltura;
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- industria carboniera;
- industria siderurgica;
- costruzione navale;
- trasporto.

Sono inoltre escluse dal regime di aiuto le imprese:

- in difficoltà e/o in ristrutturazione finanziaria, secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004;
- destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che prevedono i seguenti interventi:

- creazione di nuove unità produttive;
- ampliamenti, ammodernamenti, delocalizzazioni, ristrutturazioni o riattivazioni di impianti esistenti, che producano nuova occupazione, in aggiunta a quella preesistente.

Per quanto riguarda le spese, saranno ammissibili quelle riferite a:

- progettazione, studi di fattibilità, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali. Tale voce di spesa sarà ammissibile, per le sole PMI, nel limite del 5% del totale ammissibile;
- suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche. Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10% dell'investimento complessivo;
- opere murarie ed assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- programmi informatici (solo per le PMI);
- brevetti relativi a nuove tecnologie e processi di produzione, per un importo non superiore al 50% del programma ammissibile.

Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il primo può arrivare ad un massimo del 25% dell'investimento ammissibile al Centro-Nord, mentre al Sud la percentuale sale al 40%. Oltre al contributo, potrà essere concesso un mutuo decennale (con preammortamento massimo di 3 anni), ad un tasso agevolato pari al 36% di quello di riferimento per operazioni superiori a 18 mesi vigente al momento della stipulazione del contratto. Entrambe le agevolazioni potranno essere anticipate, entro il limite massimo dell'80%, con l'erogazione di prefinanziamenti agevolati di durata non superiore a 6 mesi. Per le imprese del Mezzogiorno è prevista la possibilità, in alternativa ai prefinanziamenti agevolati, di richiedere prestiti agevolati per i fabbisogni residui, di durata non superiore a 4 anni (compreso un eventuale preammortamento non superiore a 2 semestri), ad un tasso pari al 36% del tasso di riferimento. Tale finanziamento, concesso per sostenere le attività non finanziate dai mezzi propri e dai contributi concessi, potrà essere erogato alla realizzazione del programma di investimento in misura non inferiore al 60%. Per ottenere i contributi e gli eventuali finanziamenti agevolati occorre che Invitalia acquisisca una partecipazione temporanea di minoranza nel capitale sociale dell'azienda (non superiore al 30% del capitale), di durata pari alla realizzazione del programma e comunque non superiore a 5 anni, da effettuarsi in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale. I soci dell'impresa beneficiaria dovranno tuttavia concorrere al finanziamento dell'investimento mediante un contributo finanziario, da apportare a titolo di mezzi propri, pari ad almeno il 25% dei

costi relativi all'investimento complessivo programmato. Le misure agevolative massime consentite calcolate in ESL – in rapporto sia alla “localizzazione” dell'investimento, sia alla “dimensione” (piccola, media o grande impresa) – saranno quelle individuate dalla Carta di aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea in data 28 novembre 2007 e recepita nel DM 27 marzo 2008. Gli aiuti concessi dalla Legge 181/89 sono cumulabile con quelli relativi ad altre disposizioni normative e comunque nei limiti stabiliti dalla Commissione Europea. Presentazione domande L'accesso alle agevolazioni prevede un incontro preliminare (contatto) con l'imprenditore/gli imprenditori presso gli uffici di Invitalia, a seguito del quale viene fornita la modulistica di domanda.

\*\*\*\*\*

## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

### **Valide le multe fatte con autovelox non sottoposto a taratura periodica.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11423 del 10.05.2010, ha accolto il ricorso del Ministero dell'interno. Dalle motivazioni emerge che l'autovelox in Italia è in regola se è stato inizialmente omologato. Ma, in realtà non ci sono norme nazionali o comunitarie applicabili nel nostro Paese che impongono la taratura periodica. Su questa questione era stato chiesto, qualche anno fa, anche l'intervento della Corte costituzionale. C'è infatti una legge che prevede la taratura di alcuni dispositivi per gli accertamenti delle infrazioni stradali ma queste norme non hanno nulla a che fare con l'autovelox e non sono in contrasto con la Carta fondamentale.

### **Non è reato parcheggiare in zona vietata con il contrassegno invalidi di un parente rimasto a casa.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 18080 del 12.05.2010, ha reso definitivo il dissequestro di un'auto appartenente a un 64enne di Firenze accusato dalla Procura di “falso stato di accompagnatore di persona invalida”. L'uomo aveva parcheggiato in divieto di sosta (e quindi non negli spazi riservati agli invalidi) esponendo il contrassegno appartenente alla suocera. Il Tribunale delle Libertà toscano, che per primo non aveva convalidato la misura, aveva osservato che non c'era stato dolo nel comportamento dell'automobilista che con buona probabilità aveva dimenticato il contrassegno in auto. Inutilmente la pubblica accusa ha fatto ricorso in Cassazione contro questa decisione. Infatti, la quinta sezione penale nel respingerlo ha precisato che la semplice esposizione del contrassegno invalidi sull'auto da persona diversa dal titolare, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra quella condotta positiva necessaria per ravvisare il delitto di sostituzione di persona di cui all'articolo 494c.p., che consisterebbe dunque nel tentativo di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalido.

### **L'ente locale può notificare in unico atto avvisi che accertano diverse annualità di imposta.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11445 del 12.05.2010, ha respinto il ricorso di un contribuente. Questo perché, hanno motivato gli Ermellini, «nessuna norma vieta all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità d'imposta, sempre che ciascun accertamento

*sia effettuato in modo da non precludere o limitare la difesa del contribuente».*

### **Commette una truffa il sindaco che spaccia viaggi personali con la moglie per occasioni ufficiali.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 18071 del 12.05.2010, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa contestato a un sindaco e alcuni amministratori che si erano fatti rimborsare i soggiorni dal comune, spacciandoli per occasioni ufficiali. Insomma dal Palazzaccio non è arrivata un'assoluzione piena. Ciò perché, ha motivato la quinta sezione penale, i funzionari comunali che chiedono le indennità e il rimborso spese in relazione ad una missione «asseritamente svolta nell'interesse del Comune, ma in realtà organizzata per motivi personali, commettono i reati di falso e truffa; e non può considerarsi dirimente del reato la circostanza che gli stessi siano stati assolti dal delitto di peculato in ordine alle medesime vicende».

### **Il proprietario del terreno non è responsabile dei rifiuti abbandonati da ignoti.**

Lo ha affermato il Tar della Campania nella sentenza n. 3683 del 11.05.2010, decidendo sul ricorso di un Consorzio gestore delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti contro un Comune campano, per l'annullamento di un provvedimento di diffida per la bonifica e il ripristino ambientale di un terreno della zona. Il provvedimento era stato adottato dopo che i Carabinieri avevano effettuato un sopralluogo presso un sito di stoccaggio dei rifiuti in seguito a una segnalazione di presunto inquinamento ambientale. I giudici campani hanno però concluso per l'illegittimità dell'ordinanza, dal momento che il proprietario o il titolare in uso del terreno può essere chiamato a rimuovere, recuperare o smaltire i rifiuti abbandonati, solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di tolo o colpa.

### **Approfittarsi della solitudine di una persona fragile psicologicamente è circonvenzione d'incapace.**

Poco importa se non si esercita una vera e propria pressione morale, anche la mera richiesta di “soccorso finanziario” infatti, se rivolta a una persona debole e sola, può configurare il reato di circonvenzione di incapace. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18158 del 13.05.2010, respingendo il ricorso di un uomo torinese, accusato di circonvenzione di incapace ai danni di una donna sola e fragile psicologicamente. La donna era stata ricoverata in passato non

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

perché affetta da una vera e propria malattia mentale, ma per il suo malessere psichico, connesso a una situazione di profondo disagio emotivo dovuto alla sua situazione familiare e allo stato di solitudine in cui viveva. L'uomo, suo unico "amico", si era quindi approfittato del rapporto affettivo e della sua fragilità per indurla a consegnargli somme prelevate dal conto corrente suo e dei genitori, strumentalizzando una sua presunta condizione di difficoltà economica. La Suprema Corte ha quindi respinto la tesi difensiva dell'uomo, affermando che «l'attività di induzione idonea a configurare il reato di circonvenzione di incapace può consistere anche nell'attività di subdolo condizionamento attuata attraverso la prospettazione di pretese difficoltà economiche da parte di un soggetto che strumentalizzi lo stato di debolezza psichica e l'isolamento affettivo del soggetto passivo, così determinandolo a compiere gli atti pregiudizievoli, non occorrendo nemmeno che la proposta al compimento dell'atto provenga dall'imputato, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo si sia limitato a rafforzare, approfittando delle condizioni del soggetto passivo, una determinazione pregiudizievole dal medesimo già adottata».

### **Valida la multa al motociclista che guida senza casco anche se non c'è contestazione immediata.**

Lo ha stabilito la cassazione che, con la sentenza 11656 del 13.05.2010, ha respinto il ricorso di un motociclista che sosteneva l'illegittimità della sanzione per mancato uso del casco per omessa contestazione immediata. Gli agenti, nel verbale di contestazione, avevano motivato il comportamento omissivo affermando che, al momento del fatto non avevano proceduto al fermo perché impegnati in altra contestazione. L'uomo sosteneva l'illegittimità di tale motivazione e la conseguente nullità della sanzione. La Corte ha invece giudicato legittimo il comportamento degli agenti che pur impegnati in altra contestazione ben potevano prendere nota della targa del motoveicolo senza riuscire ad intercettarlo tempestivamente per contestargli l'infrazione immediatamente.

### **Obbligatorio indicare nella cartella esattoriale gli estremi di pubblicazione dell'atto a cui si rinvia.**

Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 11722 del 14.05.2010, hanno accolto alcuni dei motivi presentati dal comune di Bassano del Grappa destinatario di una cartella esattoriale ("la cui natura è tributaria") da parte di un consorzio di bonifica. Subito l'ente locale aveva lamentato la mancata e incompleta motivazione della cartella, carente, secondo la difesa dell'ente locale, del Piano di classifica e dei ruoli di contribuenza. Non solo. Il consorzio non aveva neppure indicato dove queste delibere erano state pubblicate. La tesi del comune è stata condivisa dal Massimo consesso di Piazza Cavour che nelle motivazioni ha affermato un nuovo principio secondo cui «quando la cartella esattoriale non segna uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli ele-

menti indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata tratta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione».

### **Testimonianze e perizie che scagionano il contribuente dall'evasione pesano anche nel processo tributario.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11785 del 14.05.2010, ha sancito che le testimonianze e le perizie del processo penale contro il contribuente sono dei validi indizi nel giudizio tributario instaurato per ottenere l'annullamento dell'accertamento fiscale. «In conclusione – si legge in un passaggio chiave della sentenza – sia le disposizioni testimoniali che le indagini peritali svolte nel processo penale possono essere valutate come elementi di valore indiziario dalla commissione tributaria regionale così come, ovviamente, la decisione stessa del giudice penale può fornire (o almeno ha implicitamente fornito) elementi di valutazione al giudice tributario».

### **Nei contratti di appalto ad esecuzione periodica niente negoziabilità sulle clausole di revisione del prezzo.**

Lo ha stabilito il TAR di Torino che, con la sentenza 2378 del 12.05.2010, ha accolto il ricorso di un'impresa che pretendeva la revisione dei prezzi secondo gli indici ISTAT del servizio di mensa offerto ad un'ente pubblico. Il tribunale ha infatti stabilito che la clausola revisionale ha natura imperativa, e che soprattutto, la ratio della norma si basa sull'interesse della pubblica amministrazione a salvaguardare la qualità del servizio reso, evitando che l'aumento dei costi al fornitore cui non corrisponda un allineamento dei prezzi all'ente, determini un deterioramento della qualità nel servizio. Tale disposizione non può essere in alcun modo derogata, a meno di mancata pubblicazione da parte dell'Istat dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle Amministrazioni, ma anche in questo caso una modifica va fatta e ci si deve attenere all' "indice Foi" (relativo al paniere dei prezzi di beni e servizi per le famiglie).

### **Il diritto di regresso dell'Inail decorre dalla definizione del procedimento penale a carico dell'azienda.**

Più tempo a disposizione dell'Inail per esercitare l'azione di regresso quando sull'imprenditore grava una denuncia penale. La decorrenza triennale infatti si calcola dalla data di definizione del procedimento, e

non dall'incidente. Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza 11986 del 17.05.2010, ha respinto il ricorso di un imprenditore presentato contro la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato legittima la domanda dell'INAIL di rivalsa sulle somme erogate in favore degli eredi di un operaio che aveva perso la vita a seguito di un infortunio sul lavoro. In particolare l'imprenditore sosteneva che l'Ente fosse decaduto dall'esercizio del diritto, per non aver esercitato l'azione nei tre anni dal fatto qualificato come reato, e per il quale egli era stato prosciolto. La Corte, rispondendo sul punto, ha invece affermato che, «*in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Divenendo l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione decorre dalla definizione del procedimento*».

### **Trasporto aereo: danno per perdita, distruzione o deterioramento del bagaglio.**

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 6.5.2010 C-63/09 ha ritenuto che la limitazione di responsabilità di cui all'art. 22 n. 2 della Convenzione di Montreal comprende sia il danno materiale che il danno morale con la conseguenza che il risarcimento non potrà superare la limitazione complessiva di 1000 DSP. In questo modo la Corte ha posto fine alle controversie sviluppatesi sul punto in seno alla giurisprudenza dei singoli Stati membri. Non erano infatti mancate numerose pronunce che avevano riconosciuto la presenza di due voci di danno autonomamente risarcibili, capaci di far ottenere allo sfortunato passeggero un risarcimento che avrebbe potuto raggiungere complessivamente la somma di 2000 DSP. Il ricorrente aveva domandato il risarcimento per i danni subiti a causa della perdita dei bagagli consegnati alla compagnia aerea nell'ambito del trasporto aereo. L'importo richiesto avrebbe dovuto comprendere tanto il valore del bagaglio quanto i danni morali subiti in occasione della perdita. La compagnia aerea si era opposta a tale richiesta sostenendo che la somma superava quanto previsto dalla convenzione di Montreal all'art. 22 n. 2 che limita la responsabilità del vettore aereo. Trattandosi di controversia relativa alle condizioni di esecuzione di un trasporto aereo assicurato da un vettore dell'Unione Europea è stata fatta applicazione del Regolamento 2027/97 che si limita a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Montreal. La Corte si è così pronunciata sulla corretta interpretazione del richiamato art. 22 n.2 che vale a limitare la responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio escludendo qualsiasi possibilità di cumulo nel risarcimento danno.

### **Karaoke con sottotitoli può violare diritto d'autore.**

Accogliendo il ricorso di alcune società discografiche la Prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.11300/2010) ha stabilito che anche il karaoke che riproduce musica e testo viola il diritto d'autore. La vicenda ha avuto origine da una controversia insorta tra società discografiche e la Rai che aveva diffuso, attraverso due note trasmissioni nello schema del "karaoke", il testo di alcune canzoni su video. Le società discografiche chiedevano il risarcimento del danno sostenendo che la diffusione e la riproduzione del testo era avvenuta in violazione del del diritto d'autore. Secondo la Corte «*nel caso di specie è pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali hanno autorizzato - tramite la Siae - l'esecuzione e la rappresentazione nonché la radiodiffusione degli stessi, resta invece controverso se sia stata autorizzata la riproduzione del testo delle parole*». Il caso deve quindi essere riesaminato giacché se manca l'autorizzazione c'è violazione del diritto d'autore e ciò perché «*la registrazione di un testo sul supporto costituisce atto di riproduzione*».

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)